

Domande e Risposte Accordo Stato Regioni 21.12.2011 – Datori di Lavoro – RSPP (art.34)

D: Quanto dura il corso di formazione per DDL / RSPP?

R: Mentre prima il corso per DDL / RSPP era di 16 ore per tutti, adesso la formazione va da un minimo di 16 ore (aziende a rischio basso) fino a 48 ore (aziende a rischio elevato). Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. La durata di questi corsi è peraltro da considerarsi minima. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

D: Può essere fatto un corso a distanza?

R: Sì, può essere fatto ricorso ad una piattaforma di e-Learning, fatta eccezione dei casi in cui serva la presenza fisica di docenti e discenti. La formazione può essere fatta in modalità e-Learning per 2 moduli dei 4. L'aggiornamento può essere fatta in modalità e-Learning nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

D: Il corso per DDL / RSPP include anche la formazione per il primo soccorso e antincendio?

R: NO Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

D: Quali sono le aziende a rischio basso, quelle a rischio medio e quelle a rischio elevato?

R: Le aziende sono suddivise in categorie secondo i codici ATECO 2002/2007. Bisogna verificare le tabelle dei codici allegate al testo dell'accordo stato regioni.

D: Chi può tenere questi corsi ?

R: L'Accordo indica un lungo elenco di soggetti formatori, devono essere accreditati dalla regione o essere enti governativi.

D: Oltre alla qualificazione dell'ente di formazione, occorre anche la qualificazione del docente ovvero quest'ultimo deve avere delle specifiche caratteristiche?

R: Non solo l'ente ma anche il docente deve avere determinate caratteristiche. In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una

Domande e Risposte Accordo Stato Regioni 21.12.2011 – Datori di Lavoro – RSPP (art.34)

esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

D: I DDL / RSPP che hanno avuto esonero ex art. 95 del D. Lgs. 626/94 devono formarsi?

R: NO però devono fare corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di pubblicazione. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e' individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.

D: I DDL / RSPP che hanno seguito i corsi di formazione di 16 ore ex DM 16 gennaio 1997 devono formarsi?

R: NO però devono fare corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di pubblicazione. L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

D: Quali sono gli argomenti dei corsi di aggiornamento?

R: Non sono specificati chiaramente ma deve essere qualcosa di innovativo rispetto a quello che è il tema della formazione originario. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti

Anche l'aggiornamento può essere fatto in modalità e-Learning. Possono essere riconosciuti dei percorsi di aggiornamento connotati da un alto grado di specializzazione tecnica, effettuati anche da soggetti diversi da quelli autorizzati alla erogazione dei corsi.

D: Cosa va fatto in caso di nuova attività?

R: Il DDL che intende svolgere la funzione di RSPP deve entro 90 gg frequentare un corso di formazione dalla data di inizio della nuova attività.

D: Ci sono delle norme transitorie?

R: SI per la organizzazione dei corsi In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.